

Berti. ministro di agricoltura e commercio. Io unisco la mia preghiera a quella dell'onorevole Nervo, perchè sia iscritto nell'ordine del giorno di una delle sedute mattutine il disegno di legge sulla irrigazione.

Presidente. L'onorevole Nervo propone che la Camera iscriva nell'ordine del giorno delle sedute mattutine il disegno di legge per promuovere la irrigazione.

Pongo a partito questa proposta.
(È approvata.)

Giuramento del deputato Fabrizio Colonna.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Colonna Fabrizio lo invito a giurare. (*Legge la formula*)

Colonna F. Giuro.

Presentazione di due relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Gandolfi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Gandolfi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1883.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Botta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Botta. Mi onoro di presentare alla Camera il bilancio di definitiva previsione del Ministero della marineria per l'esercizio 1883.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione sulla riforma della tariffa doganale.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della tariffa doganale.

Compiutasi nella seduta di sabato la discussione generale e lo svolgimento degli ordini del giorno relativi a questo disegno di legge, passeremo ora alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Sono soppressi i numeri 2 e 10 dell'articolo 16 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale, approvata con legge del 30 maggio 1878, n° 4390 (serie 2ª). ”

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato.)

“ Art. 2. Il secondo periodo dell'articolo 18 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, è modificato come appresso:

“ Tale restituzione non dovrà eccedere lire 3, 50 per ogni chilogramma di sali esportati, compresi quelli di conchinina, di cinchonidina e di cinchonina. ”

(È approvato.)

“ Art. 3. All'articolo 1 del regio decreto 1° febbraio 1880 n° 5287 (serie 2ª), promulgato in virtù della legge della stessa data, n° 5268 (serie 2ª) si aggiungerà:

“ Quando lo sdoganamento degli zuccheri sia fatto in recipienti diversi da quelli che servirono a trasportarli nei punti franchi o nei magazzini generali, la tara per le botti, botticelle, caratelli e casse è ridotta a chilogrammi 6. ”

L'articolo 3 dello stesso regio decreto terminerà con le seguenti parole:

“ Salvo che venga accordata l'importazione temporanea, il dazio sui recipienti sarà sempre riscosso, quando le merci contenute in essi siano esenti da dazio, o quando sieno soggette a un dazio minore, o quando il dazio sia misurato con una diversa norma, o quando siano tassate sul peso netto reale o legale, nei quali casi si liquiderà separatamente la gabella sul contenuto e sul contenente. ”

All'articolo 3 gli onorevoli Tegas, Ercole, L. E. Farina, Gagliardo, Frola, Randaccio, Chiappuso, Morra, Cibrario, Di Gropello, Lucca, Paita e Buttini, propongono di premettere il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, confidando, che il Governo vorrà proporre modificazioni nella materia delle tare, tali che continuino ad essere esenti i recipienti che finora non pagavano alcun dazio, specialmente i sacchi per imballaggi e le botti; e ciò a tutela della libertà dei traffici, alcuni dei quali sarebbero altrimenti o impediti o impacciati, passa alla discussione del 3° articolo del disegno di legge. ”

L'onorevole Incagnoli invece propone il seguente emendamento all'articolo 3: “ Sopprimerò la seconda parte, ritenendo solo i due primi capoversi modificati dalla Commissione, terminando colle parole “ ridotta a chilogrammi 6. ”

Finalmente gli onorevoli Berio e Sanguinetti propongono un'aggiunta che è la seguente:

“ Continueranno però ad essere esenti le tele